

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 01/04/2009 n. 3505
d.lgs 163/06 Articoli 13, 30 - Codici 13.1, 30.1

L'art. 22, I comma, lett. e), della legge 7/8/1990, n. 241 include nell'ambito della pubblica Amministrazione anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Per i concessionari (melius : gestori) di servizi pubblici la trasparenza degli atti deve prevalere sulla natura giuridica privatistica ove si tratti di attività teleologicamente collegate all'erogazione del servizio ed alla sua organizzazione e gestione. La nozione di "situazione giuridicamente rilevante" di cui all'art. 22 della legge generale sul procedimento amministrativo, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all'accesso va dunque riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti od indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione sottostante. L'istituto del diritto di accesso ha ad oggetto esclusivamente documenti amministrativi, e non può estendersi anche al rilascio di notizie, informazioni o nomi di chicchessia in possesso dell'Amministrazione.